



COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI

via XX Settembre 31 33050 Pozzuolo del Friuli UD
C.F. 80010530303 - P.IVA 00581220308 -

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

SULLE AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 22.11.2007

Esecutivo dal 22.11.2007

Ripubblicato dal 11.12.2007 al 26.12.2007

Modificato con delibera C.C. n. 44 del 29.11.2016

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (Generalità)

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, così come definito dall'art. 40, comma 1 della Legge Regionale 05.12.2005, n. 29 (d'ora innanzi definita *Legge*) è disciplinato, ai sensi dell'art. 43, comma 1 della *Legge* e del vigente *Statuto Comunale*, dal presente Regolamento.

ART. 2 (Finalità del regolamento)

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) creare un qualificato commercio cittadino, agevolando la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) sviluppare e consolidare il sistema economico di distribuzione e di servizio tra l'operatore di commercio ed il consumatore;
- c) tutelare il consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza dei prodotti e ad una corretta informazione con funzione di calmierare prezzi;
- d) modernizzare e sviluppare la rete e l'efficienza distributiva, l'evoluzione dell'offerta, al fine del contenimento dei prezzi;
- e) garantire il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese locali;
- f) valorizzare, salvaguardare e potenziare il servizio commerciale nelle aree pubbliche.

TITOLO II - MERCATO E POSTEGGI

ART. 3 (Giornata di mercato)

Il commercio su area pubblica attuato nella forma del mercato, si svolge nel capoluogo di Pozzuolo del Friuli ogni settimana nella giornata del sabato. Nel caso in cui tale giornata coincida con una festività, a seguito di specifica richiesta degli operatori ivi operanti fatta pervenire all'Amministrazione Comunale almeno quindici giorni prima, il mercato potrà essere anticipato o posticipato al primo giorno non festivo, oppure svolgersi nella stessa giornata festiva. Lo spostamento della data del mercato, assunta in base alla richiesta suindicata, sarà deciso con ordinanza del Responsabile del Servizio, su concorde deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 4 (Area del mercato)

Il mercato settimanale si svolge nelle aree individuate nella planimetria facente parte dell'allegato A).

I Posteggi complessivi sono n. 5 con le seguenti caratteristiche:

N. POSTEGGIO	UBICAZIONE	DIMENSIONI IN M.	
		Fronte	Profondità
1	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE) PRODUTTORI AGRICOLI	5,00	4,00
2	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	8,00	4,00
3	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	9,00	4,00
4	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	8,00	4,00
5	VIA BRIGATA BERGAMO (RETRO EX SCUOLA XXX OTTOBRE)	8,00	4,00

ART. 5 (Gestione del mercato)

La direzione e la sorveglianza del mercato competono al Comando di Polizia Municipale, alle cui disposizioni e istruzioni dovranno attenersi tutti gli operatori commerciali che vi partecipano. Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di tenere sempre a disposizione del pubblico una planimetria costantemente aggiornata contenente i posteggi esistenti nel mercato, con relativa localizzazione e dimensione e l'indicazione se gli stessi siano liberi e disponibili.

ART. 6 (Orari di svolgimento del mercato)

Le operazioni di allestimento, vendita e rimozione delle strutture di vendita nell'area di mercato dovranno essere svolte nel rispetto dei seguenti orari:

- scarico e approntamento delle strutture di vendita: dalle ore 06,00 alle ore 08,00;
- orario di vendita: dalle ore 08,00 alle ore 13,30;
- carico e rimozione delle strutture di vendita dall'area mercato: dalle ore 13,30 alle ore 14,30. Entro tale ora tutti i posteggi dovranno essere completamente liberi da ogni sorta di occupazione del suolo pubblico.

E' fatto obbligo agli operatori di provvedere, sempre entro le ore 14,30, alla rimozione e allo smantellamento in proprio dei rifiuti solidi urbani.

Saranno ammesse deroghe agli orari sopradescritti soltanto nei casi di comprovata forza maggiore.

L'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati (di cui al successivo art. 9) verrà effettuata tra tutti gli operatori presenti nell'area antistante l'ingresso al mercato tra le ore 08,00 e le ore 08,30.

Il responsabile del Comune competente per materia, con ordinanza e per comprovate esigenze stabilisce le modifiche, le deroghe e le limitazioni d'orario di carattere temporaneo.

ART. 7 (Condizioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nel mercato, ai sensi dell'art. 42 , comma 1, lett. a) della *Legge* , è soggetto a SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive , previo ottenimento della concessione di posteggio di cui al successivo art. 8.

Tale attività può essere svolta da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.

Nella SCIA l'interessato, in particolare, dichiara:

- a) Di essere in possesso dei requisiti richiesti;
- b) Il settore o i settori merceologici trattati;
- c) Gli estremi della concessione di posteggio .

L'esercizio dell'attività di tipo a) della *Legge* abilita anche all'esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche nell'ambito del territorio nazionale.

ART. 8 (Concessione del posteggio nell'area del mercato)

La concessione del posteggio nel mercato ha validità decennale.

Il rilascio della concessione è soggetto a domanda, ed è disciplinato da apposito bando del Responsabile del Comune competente in materia, con cui vengono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione.

La concessione del posteggio nel mercato è rilasciata in base ai criteri individuati in sede di Conferenza Unificata , ai sensi dell'art. 70, co. 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) , del documento unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione della citata Intesa e della *Legge*.

La concessione non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.

L'operatore su aree pubbliche ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla vigente legislazione.

ART. 9 (Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti)

In caso di mancata occupazione del posteggio da parte del concessionario entro le ore 8.30, l'area potrà essere assegnata, limitatamente a tale giornata, ad altro operatore non già presente sul mercato, avente titolo ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo i seguenti criteri di priorità:

- maggior numero di presenze nel mercato in qualità di precario, in base alla graduatoria tenuta dal Comando di Polizia Locale.
- in caso di parità di presenze, si darà preferenza agli operatori che commercializzano articoli non presenti nel mercato;
- in caso di impossibilità di assegnazione del posteggio libero in base ai due suindicati criteri, prevale l'anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione riferita al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, o a quella riferita al dante causa.

La Polizia Locale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per l'anno solare comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare, sempre che siano debitamente giustificati con comunicazione alla Polizia Locale.

La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Comando di Polizia Locale.

ART. 10 (Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli)

All'interno del mercato è riservato un posteggio agli imprenditori agricoli per la vendita di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228/2001.

Ai fini del rilascio della concessione di posteggio ai produttori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e successivi del D. Lgs. n. 228/01, il Comune predispone un apposito bando.

L'assegnazione del posteggio, in caso di pluralità di domande concorrenti, avviene nel rispetto dei seguenti criteri di selezione:

- maggiore anzianità comprovata dall'iscrizione quale impresa agricola attiva nella Sezione Speciale del Registro Imprese;
- maggior numero di presenze registrate in qualità di precario nel mercato come risultanti dal registro tenuto dalla Polizia Locale.

La concessione di posteggio ha validità decennale e durante tale arco di tempo deve essere mantenuta in capo al soggetto la qualità di imprenditore agricolo.

Su richiesta dell'imprenditore agricolo e in relazione alla stagionalità della produzione agricola, la concessione potrà avere una valenza temporale annuale o limitata ad uno o più periodi dell'anno.

L'esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione della Scia ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001.

Il posteggio riservato all'imprenditore agricolo non può essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.

ART. 11 (Disposizioni generali sui posteggi)

Per il buon funzionamento del mercato, i concessionari di posteggio, dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:

- nelle dimensioni del posteggio dato in concessione devono essere contenuti eventuali ombrelloni e/o tende parasole nonché eventuali automezzi necessari allo svolgimento dell'attività.
- le merci dovranno essere esposte sui banchi di vendita aventi altezza minima dal suolo di cm. 50,00 e il tendone (o quant'altro, es.: ombrelloni, ecc.) a copertura del banco dovrà avere un'altezza minima dal suolo di m. 2,20, misurata dalla parte più bassa. E' vietato appendere merci oltre la linea del banco;
- ai soli venditori di calzature, terraglie, articoli di ferramenta/casalinghi, arredamenti, articoli per la casa, quadri, piante e fiori verrà consentita l'esposizione a terra, anche senza copertura.

Nelle aree adibite a mercato, ai concessionari di posteggio, è fatto assoluto divieto di:

- danneggiare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo il suolo occupato, installare manufatti in modo da alterare il suolo pubblico;
- vendere al di fuori dei posteggi con "merce al braccio".

ART. 12 (Subingresso nei posteggi)

Il cambio di titolarità della concessione consegue unicamente al trasferimento dell'azienda che, sulla stessa, viene esercitata.

Il trasferimento dell'azienda in gestione o proprietà comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio, posseduti da chi cede l'attività.

Il titolare di più autorizzazioni può trasferire separatamente l'una dall'altra e il loro trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso dei beni, posteggi compresi, per mezzo dei quali ciascuna di esse viene esercitata.

Non può essere trasferita l'attività corrispondente ad uno o più settori merceologici posseduti.

ART. 13 (Decadenza dalla concessione)

L'operatore, oltre che per i motivi di revoca indicati dall'art. 81, comma 5 della *Legge*, decade dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività di cui alla *Legge*, per abuso e/o irregolarità nell'utilizzo del suolo pubblico assegnato o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi. E' fatto salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, maternità, servizio militare.

L'eventuale mancato svolgimento del mercato a causa di avverse condizioni meteorologiche, non sarà conteggiato quale assenza di cui al precedente comma.

Costituisce anche causa di decadenza la mancata ottemperanza all'obbligo di asporto dei rifiuti e all'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i prodotti.

Ulteriore caso di decadenza è il mancato o insufficiente pagamento, entro i relativi termini di scadenza, della tassa di occupazione spazi pubblici.

La decadenza opera automaticamente in seguito all'accertamento di una delle ipotesi tra quelle indicate ai comma precedenti e va immediatamente comunicata all'interessato dal Comune nelle forme previste dalla legge, non appena il relativo provvedimento sanzionatorio sia divenuto esecutivo. La decadenza avrà decorrenza dal mercato o dal giorno di utilizzo successivo alla data di notifica.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

ART. 14 (Commercio itinerante)

L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi dell'art. 42 , comma 1, lett. b) della *Legge* , è soggetto a SCIA, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività medesima.

L'esercizio dell'attività di cui al precedente comma comprende anche la vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'operatore che abbia già presentato la SCIA ai fini dell'esercizio ai sensi del comma 1, lett. b), della *Legge* non può presentare ulteriori SCIA per il commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le ipotesi di subingresso.

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

Con riferimento al disposto dell'articolo 43, comma 2, della *Legge*, è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante lungo le strade del territorio comunale dove non siano previste

zone adibite a parcheggio e nelle vicinanze delle discariche comunali per motivi igienico-sanitari: in questo caso la distanza minima è di 500 metri in linea d'aria.

Il commercio in forma itinerante è inibito inoltre in altre aree pubbliche, qualora l'Amministrazione comunale (mediante ordinanza del Sindaco) ravvisi la temporanea incompatibilità dell'esercizio di tale forma di commercio.

TITOLO IV - NORME GENERALI NEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 15 (Norme generali nello svolgimento dell'attività)

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai residenti e/o agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.

E' vietata la vendita o l'esposizione di armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Resta fermo il divieto di vendere in forma ambulante bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 6/05/1940, n.635 e successive modifiche.

Gli operatori, a seconda della specifica attività esercitata, osservano le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci, tutela dei consumatori.

E' fatto obbligo di dichiarare gli estremi della SCIA a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Ciascun operatore è responsabile per ciò che attiene il proprio posteggio della conformità delle apparecchiature (frigoriferi, tubi di raccordo/scarico, eventuali boiler, ecc.), della pulizia, della raccolta e allontanamento dei rifiuti liquidi e solidi.

Nei mercati dovranno essere rispettate le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per lo svolgimento delle attività dettate dal Ministero dell'Interno nella circolare prot. n. 3784 dd. 12.03.2014.

E' consentito l'uso di generatori, dotati di certificazione a norma CE, qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica.

ART. 16 (Norme sanitarie)

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria.

E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e somministrazione alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli appositamente attrezzati ed immatricolati in quanto tali ai sensi del Codice della Strada, in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione sanitaria.

ART. 17 (Tasse e canoni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

I concessionari di posteggio sono obbligati al pagamento delle tasse o canoni per l'occupazione dei posteggi, nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito regolamento comunale.

ART. 18 (Subingresso nelle aziende)

In caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte si osservano le norme di cui all'art. 52 della Legge.

ART. 19 (Procedimenti soggetti a SCIA)

Sono soggetti a SCIA, oltre all'esercizio dell'attività, e al subingresso, anche i procedimenti relativi a:

-sospensione o cessazione dell'attività (nei termini previsti dalla Legge);

-aggiunta di settore merceologico;
-nomina o variazione del preposto.

La modifica dei dati anagrafici o societari deve essere comunicata entro 30 giorni dalla variazione.

ART. 20 (Revoca o sospensione dell'autorizzazione)

La Revoca dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche viene adottata dal Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 81, comma 5 della *Legge*.

La sospensione della medesima autorizzazione viene adottata dal Responsabile delle Attività Economiche e Produttive quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 81, comma 6, della *Legge*.

Il provvedimento di revoca o di sospensione sarà notificato nella forma di legge e diverrà esecutivo dal mercato successivo alla data di notifica.

ART. 21 (Sanzioni)

L'inosservanza delle norme del commercio su aree pubbliche contenute nella *Legge* è sanzionata secondo quanto stabilito dall'art. 81 della stessa *Legge*.

L'ammontare delle sanzioni, previste al comma precedente è ridotto del 50 %, sia per i valori minimi che per quelli massimi.

L'inosservanza alle altre norme del presente regolamento, non sanzionate a norma dell'art. 81 della *Legge*, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 a € 450,00.

ART. 22 (Norme transitorie e finali)

I soggetti che esercitano il commercio nelle aree pubbliche sono sottoposti alle stesse norme che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni del titolo III e VI della *Legge*.

Ogni norma antecedente che sia in contrasto con quelle del presente Regolamento è abrogata.

